

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI DEL COMUNE DI
PONTE LAMBRO**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Decreto legge 29/03/2016, n. 42, e la successiva legge di conversione 26/05/2016, n. 89, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3230 del 06/03/2015 avente ad oggetto "prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013"
- Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuti dei Comuni

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali erogati dal Comune di Ponte Lambro.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni.

Articolo 2 - Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persona di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. Il comune supportato anche dallo stesso ambito distrettuale può riconoscere e promuovere la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente al Comune:
 - a. i cittadini residenti nel Comune di Ponte Lambro e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
 - b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune di Ponte Lambro attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno indifferibile ed urgente a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti o prevedendo l'assunzione dell'intero costo del servizio da parte della persona interessata.

PARTE SECONDA - L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 6 - L'accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 7 - Attivazione prestazioni, interventi e servizi

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, corredata dalla documentazione richiesta.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune assume specifico modello di domanda (all. 1,2,3), da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
4. In assenza di domanda i servizi sociali comunali possono attivare d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

5. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: amministratore di sostegno dell'interessato, medici di medicina generale, ospedali, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi, in relazione alla tipologia del servizio:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia e l'esistenza di eventuali soggetti tenuti ad obblighi alimentari;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 9 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale definisce il programma personalizzato di intervento (all. 4), concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. La definizione del programma personalizzato di intervento considera, in relazione al servizio:
 - a) gli obiettivi da raggiungere;
 - b) le risorse professionali e sociali attivabili;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di verifica;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Articolo 10 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Agenzia di Tutela della Salute; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 11 - Cessazione presa in carico

La cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale comunale si determina in seguito a:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

PARTE TERZA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini o a titolo gratuito.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", dal Decreto legge 29/03/2016, n. 42, e successiva legge di conversione 26/05/2016, n. 89, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. (in particolare dalla D.G.R. 3230/2015) e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti, secondo criteri specifici previsti per ciascun servizio;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito.
4. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE e il cittadino fruitore non presenti la relativa attestazione, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Articolo 13 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 14 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, purché presentato in corso di validità e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Articolo 15 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo dalla data di ricezione in comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di ISEE corrente.

Articolo 16 - Accertamento di abbandono del coniuge e estraneità in termini affettivi ed economici

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento di una delle condizioni di cui agli articoli 3, 6 e 7 del DPCM 159/2013, a seguito di istanza formale degli interessati presentata al Responsabile dei Servizi Sociali, si procederà ad adeguata istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, secondo le modalità e i termini di seguito specificati.

- 1) In caso di utenti in carico al servizio il procedimento si concluderà entro il termine massimo di 90 giorni, secondo la seguente procedura:
 - verifica della cessazione della convivenza, anche anagrafica, nei 5 anni precedenti la data dell'istanza, da effettuarsi sia mediante relazioni dell'assistente sociale, che mediante verifiche del Servizio di Polizia Locale,
 - assenza di rapporti economici / finanziari (verificando le intestazioni di contratti utenze, contratti di locazione, depositi, conti correnti bancari e/o postali, ecc.) negli ultimi 10 anni,

- presentazione dell'istanza di separazione dal coniuge;
 - presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 433 C.C.,
 - verifica dell'assenza effettiva di rapporti, nei modi ritenuti più consoni a seconda della specifica situazione, anche mediante raccolta di informazioni presso terzi (scuola, rsa, medici, forze dell'ordine, ecc.),
- 2) In caso di utenti non conosciuti dal servizio il procedimento si concluderà entro il termine massimo di 6 mesi, secondo la seguente procedura:
- verifica della cessazione della convivenza, anche anagrafica, nei 5 anni precedenti la data dell'istanza, da effettuarsi avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, ai fini della raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità e/o abbandono,
 - assenza di rapporti economici / finanziari (verificando le intestazioni di contratti utenze, contratti di locazione, depositi, conti correnti bancari e/o postali, ecc.) negli ultimi 10 anni,
 - presentazione dell'istanza di separazione dal coniuge;
 - presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 433 C.C.,
 - verifica dell'assenza effettiva di rapporti, nei modi ritenuti più consoni a seconda della specifica situazione, anche mediante raccolta di informazioni presso terzi (scuola, rsa, medici, forze dell'ordine, ecc.),

L'attestazione emessa avrà la stessa validità dell'ISEE per la quale è stata rilasciata.

In casi adeguatamente motivati, è fatta salva la facoltà di attestazione dell'impossibilità di dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità e/o abbandono del coniuge.

Articolo 17 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, preso atto del costo effettivo del servizio, a determinare la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino per ciascun servizio;

2. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre l'esenzione o una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento della Giunta Comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

3. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 18 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità, quali quelli di seguito individuati a titolo esemplificativo, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

PARTE QUARTA – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 19 - Attività di controllo delle istanze e della relativa documentazione

1. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
2. Qualora la documentazione presentata contenga irregolarità o presenti omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'interessato: questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito nella comunicazione, pena l'esclusione della domanda.

Articolo 20 - Tipologia e metodologia dei controlli

1. I controlli cui al presente regolamento effettuati dagli uffici sulle Dichiarazioni Sostitutive sono effettuati su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati di norma non inferiore al 5-10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Il responsabile del Servizio competente può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro.
2. I controlli possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri, nonché sugli Isee pari a € 0,00.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

1. L'ufficio servizi sociali opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile e/o giudiziari esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 22 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Articolo 23 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 24 - Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

PARTE QUINTA – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

SUSSIDI ECONOMICI

Articolo 25 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 26 – Tipologia di intervento

1. Fermo restando che non si erogano sussidi ordinari, con il presente regolamento si prevede una sola tipologia di contributo:
 - il sussidio straordinario, che è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - spese eccezionali per calamità naturali.
2. Gli interventi di sostegno economico straordinario che possono essere previsti sono:
 - contributo economico diretto o indiretto (erogazione di denaro contante destinato al cittadino bisognoso, ovvero con quietanza a soggetto indicato dal servizio sociale allo scopo di garantire la corretta finalizzazione del contributo);
 - esenzione o riduzione nel pagamento di tariffe di servizi erogati dall'amministrazione comunale, da concedersi con apposito provvedimento di Giunta;
 - anticipazione di somme dovute dallo Stato o da altro Ente (in caso di ritardo nell'erogazione di indennità varie, da parte dello Stato e/o altro Ente su valutazione dell'assistente sociale, si potranno anticipare, in tutto o in parte, le somme con obbligo di restituzione e di sottoscrizione di apposito impegno).

Articolo 27 – Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione del criterio di ammissibilità definito come segue:

ISEE ORDINARIO O CORRENTE UGUALE O INFERIORE A € 7.500,00

La valutazione del bisogno tiene conto degli elementi individuati all'art. 8.

Articolo 28 – Esito del procedimento

1. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
2. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
3. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Articolo 29 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta di attivazione del servizio viene presentata dal beneficiario, da un suo familiare o rappresentante su apposito modulo reperibile presso i competenti uffici comunali oppure sul sito internet

del Comune nel momento della prima attivazione e annualmente allo scadere della validità dell'ISEE o secondo diverse disposizioni previste dal Servizio

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE

Articolo 30 – Servizio di Assistenza domiciliare socio assistenziale

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali. Eccezionalmente il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato a nuclei familiari in cui un membro, temporaneamente, si trova in una condizione di non autosufficienza (infortunio, disagio psichico, ecc)
2. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate (ASA, OSS); la modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.
3. Il servizio di assistenza domiciliare è caratterizzato dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà degli interventi attivati, che quindi vengono erogati per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario e i parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.
4. la richiesta di attivazione del servizio viene presentata dal beneficiario, da un suo familiare o rappresentante legale su apposito modulo reperibile presso i competenti uffici comunali oppure sul sito internet del Comune e deve essere rinnovata annualmente allo scadere della validità dell'ISEE o secondo diverse disposizioni previste dall'ufficio servizi sociali.

Articolo 31 - Tipologia delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare

1. Le principali prestazioni del servizio di assistenza domiciliare svolte dal personale socio-assistenziale sono le seguenti:

- a) **Attività di assistenza alla cura della persona:**
 - igiene e cura personale;
 - aiuto nella vestizione;
 - sollevamento dal letto e mobilitazione degli allettati;
 - aiuto nella deambulazione all'interno dell'abitazione;
 - controllo nell'assunzione dei farmaci;
 - prevenzione delle piaghe da decubito;
 - integrazione di programmi riabilitativi;
 - segnalazione ai parenti ed al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utente.
 - preparazione e/o aiuto nella somministrazione dei pasti;
- b) **Attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'abitazione:**
 - pulizia **ordinaria** con particolare attenzione ai locali igienicamente più a rischio (cucina, bagno);
 - servizio di stireria e lavanderia all'interno dell'abitazione o in apposita struttura.
- c) **Attività di aiuto negli acquisti e accompagnamenti per disbrigo pratiche;**

2. Le attività di cui alla lettera b) e c) vengono erogate solo in caso di persone sole o coppie inabili, senza figli che possano provvedere e con situazione economica insufficiente.

3. In caso di domande in lista d'attesa verrà data priorità alle richieste afferenti alle prestazioni di cui al punto a).

Articolo 32 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La partecipazione degli utenti al servizio è determinata dall'ISEE ordinario e sulla base delle fasce di contribuzione di cui all'allegato A.

PASTI AL DOMICILIO

Articolo 33 - Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, che necessitano d'aiuto a domicilio per la preparazione dei pasti giornalieri. Eccezionalmente e solo dopo valutazione socio economica, il servizio può essere erogato a persone domiciliate presso il comune, solo qualora non esista lista di attesa.
3. I giorni di fruizione del servizio sono definiti nel piano individualizzato.

Articolo 34 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Il costo del pasto è a carico dell'utente per intero, mentre a carico del Comune è la consegna del pasto a domicilio (tramite proprio dipendente e automezzo comunale o tramite volontari, nei giorni di assenza del dipendente).

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE ANZIANE

Articolo 35 – Integrazione rette di servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

L'inserimento in strutture residenziali protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie Disabili, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24) è da intendersi quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

In caso di situazioni di particolare complessità socioeconomica, il Comune può valutare, su istanza dell'interessato o di chi ne rappresenta gli interessi, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta, assumendola, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, e in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 4 della L. 328/2000.

Articolo 36 - Caratteristiche dell'intervento

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'assistente sociale, dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con Regione Lombardia e di minore impatto economico;
- b) contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e relative Linee Guida sulla modalità dei controlli e secondo i criteri di seguito specificati;
- c) supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

Articolo 37- Criteri di accesso

Possono presentare domanda di integrazione della retta i cittadini residenti, con invalidità civile riconosciuta non inferiore al 100%, con un ISEE sociosanitario residenziale non superiore a € 13.000 (aumentato di € 3.500,00 in caso di proprietà della casa di abitazione).

Articolo 38 - Valutazione della capacità economica della persona

La valutazione sulla capacità economica del beneficiario tiene conto della sua situazione familiare.

Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, di qualsiasi natura, presenti e future, ivi comprese tutte le entrate che lo stesso percepisce, già liquidate o da liquidarsi (ad esempio pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.), al pagamento del costo della retta

Nel caso in cui la casa di proprietà non sia utilizzata come residenza dalla famiglia anagrafica del richiedente (parenti ed affini), il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile per qualsiasi motivo, si renda disponibile.

Articolo 39 - Procedura per l'accesso all'intervento di integrazione della retta

E' previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona non sia in grado di far fronte interamente alla retta.

1. Di norma l'istanza di integrazione retta viene presentata dalla persona interessata o da chi ne cura gli interessi, prima dell'ingresso.
2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio.
3. In caso di presentazione di istanza successiva all'ingresso in struttura la concessione del beneficio è comunque vincolata alla valutazione di effettiva e assoluta impossibilità al rientro al domicilio e il beneficio decorrerà, in ogni caso, dalla data di presentazione dell'istanza.
4. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente. Nessuna fattura dovrà essere intestata al Comune.

Articolo 40 - Misura dell'integrazione della quota socio-assistenziale della retta

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra le rette (intesa esclusivamente per la quota socio-assistenziale) e la quota complessivamente sostenibile dall'utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF.

Al fine di garantire la maggiore aderenza possibile alla situazione socioeconomica della persona richiedente, la misura dell'integrazione della quota socio-assistenziale della retta è concordata fra l'interessato o chi ne cura gli interessi e il servizio sociale comunale, all'interno di un progetto assistenziale individualizzato (PAI), tenendo conto dell'ISEE sociosanitario residenziale.

Il PAI è necessariamente sottoscritto dall'interessato o chi ne cura gli interessi, dall'Assistente sociale e dal Responsabile di servizio, ed eventualmente da altri soggetti coinvolti nel PAI.

In assenza della sottoscrizione del PAI da parte di uno dei soggetti sopra citati, il Comune si riserva la facoltà di non concedere/sospendere l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta.

Articolo 41 - Aggiornamento annuale

L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda.

Alla scadenza dell'anno, l'assistente sociale verifica il permanere delle condizioni – personali, familiari ed economiche – che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta.

Articolo 42- Priorità

In considerazione della disponibilità finanziaria, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità:

- a) persone sole (senza nessun familiare esistente);
- b) persone con rete familiare esistente, ma fragile,

stilando, in caso di necessità, una graduatoria sulla base dei "Criteri per la valutazione del bisogno sociale", definiti nella tabella di cui all'allegato B.

Articolo 43 - Interventi urgenti

Nei casi in cui l'assistente sociale, con motivata relazione, evidenzia dettagliatamente le circostanze eccezionali ed urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che i servizi sociali cureranno che prontamente venga espletata la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

Articolo 44 - Deroghe

Si prevede che, in caso di situazioni particolarmente problematiche e complesse, possano essere previste eccezionalmente delle deroghe in merito al possesso dei requisiti specificamente indicati.

In considerazione di tale eccezionalità, le deroghe dovranno essere proposte dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale ed autorizzate da parte della Giunta Comunale.

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Articolo 45 - Servizio di mensa scolastica

In merito alla concessione di agevolazioni di natura economica nei servizi di mensa scolastica, si rimanda al relativo "Regolamento di riduzione tariffe servizi scolastici – refezione – applicazione ISEE" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2010 e ss. mm. e ii.

Allegati:

Allegato 1: Richiesta sostegno economico;

Allegato 1a: Progetto individualizzato sostegno economico;

Allegato 2: Richiesta attivazione servizi di assistenza domiciliare;

Allegato 2a: Progetto individualizzato assistenza domiciliare;

Allegato 3: Richiesta concessione sussidi finanziari per pagamento rette in servizi residenziali

Allegato A: Tabella compartecipazione;

Allegato B: Tabella criteri valutazione bisogno sociale

All. 1

Spett.le
Comune di Ponte Lambro
Ufficio Servizi Sociali
Via Roma n.23
22037 Ponte Lambro (Co)

OGGETTO: RICHIESTA DI SOSTEGNO ECONOMICO

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in via _____
recapito telefonico: _____

CHIEDE

l'erogazione di un contributo economico finalizzato a:

quantificabile in Euro _____

A tal fine, a conoscenza del disposto dell'art.76 del DPR 445/2000 che testualmente recita:

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4 – 2° comma – (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. (omissis).

fermo restando, a norma del disposto dell'art. 75 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- che la propria famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone:

Cognome	nome	Luogo e data di nascita	Occupazione	Parentela	% invalidità

- che le persone tenute agli alimenti in base all'art 433* del Codice Civile sono:

Nome	cognome	Grado di parentela	Telefono

* "Persone obbligate - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: - il coniuge;- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;- i generi e le nuore;- il suocero e la suocera;- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali."

- che il proprio patrimonio mobiliare, alla data di presentazione della domanda, ammonta a euro
- in caso di possesso di patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, che le eventuali quote di totale proprietà o comproprietà indivisa di immobili o terreni sono le seguenti:

e che le suddette proprietà si trovano nel seguente stato (occupate oppure no, abitabili, rendite ...):

- di possedere il seguente Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E):
.....
- che le entrate economiche del nucleo familiare, non comprese nel calcolo dell'ISEE, percepite negli ultimi 12 mesi, sono le seguenti:

Entrate economiche	euro
Assegno di accompagnamento	
Pensione sociale	
Invalità civile	
Assegno di mantenimento per i figli	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	
TOTALE ENTRATE	

- che i contributi concessi a persone appartenenti al proprio nucleo familiare, percepite negli ultimi 12 mesi, sono i seguenti:

Contributi	euro
Fondo Sostegno Affitto Regionale	
Buono sociale	
Assegno di maternità INPS	
Assegno nucleo familiare con tre figli INPS	
Bonus bebè	
Contributi provinciali	
Borse di Studio	
Contributo acquisto libri di testo	
Buono Scuola	
Assegni di Studio	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	
TOTALE CONTRIBUTI	

- che le uscite mensili del proprio nucleo familiare sono le seguenti:

Voci di spesa	euro
Affitto mensile (specificare se alloggio popolare)	
Spese condominiali	
Rate mensili del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione	
Retta per scuola materna, asilo nido	
Spese mediche documentabili	
Integrazione retta per struttura residenziale di parenti	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	
TOTALE USCITE	

- che la situazione occupazionale dei componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, è la seguente:

.....

.....

SI IMPEGNA

- a sottoscrivere il PROGETTO INDIVIDUALIZZATO con l'assistente sociale (solo nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione)

Data

IL DICHIARANTE

.....
(firma leggibile)

AUTORIZZA

- il Servizio Sociale competente a contattare le persone indicate come tenute agli alimenti in fase di valutazione.

Firma

Luogo e data, _____

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi D.lgs. 196/2003: "Codice in materia di dati personali" il/la sottoscritto/a _____ autorizza all'utilizzo dei dati personali forniti per gli scopi legati alla presente dichiarazione.

Luogo e data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e consegnata insieme alla fotocopia, on autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA OBBLIGATORIA:

- fotocopia carta di identità non scaduta
- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione I.S.E.E. in corso di validità



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Via Roma n. 23 – 22037 Ponte Lambro (Co) C.F. / P.I. 00601450133 – tel. 031 / 623240
fax on line 031 / 2281740 - www.comune.pontelambro.co.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Posta elettronica: protocollo@comune.pontelambro.co.it

Posta certificata: comune.pontelambro.co@halleycert.it

All. 1a

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

DATA COMPILAZIONE:

Cognome e Nome _____ Nato a _____ Il _____

Occupato _____

Disoccupato dal _____

Did: si ☐ no ☐

Ammortizzatori Sociali _____

Altre forme di inclusione sociale/sostegno al reddito

stato civile: ☐ nubile/celibe ☐ cgt ☐ vedovo/a ☐ separato/a

Indirizzo _____ tel _____ e-mail _____ @ _____

Invalità civile ☐ SI _____ % _____ accompagnamento ☐ si ☐ no

☐ NO ☐ IN CORSO

Composizione nucleo familiare

<u>Nome</u>	<u>Data di nascita</u>	<u>Invalità</u>	<u>Grado di parentela</u>



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Via Roma n. 23 – 22037 Ponte Lambro (Co) C.F. / P.I. 00601450133 – tel. 031 / 623240
fax on line 031 / 2281740 - www.comune.pontelambro.co.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Posta elettronica: protocollo@comune.pontelambro.co.it
Posta certificata: comune.pontelambro.co@halleycert.it

Altri Servizi coinvolti

1. Servizio.....ente.....
Referente.....tel.....e-mail.....@.....
2. Servizio.....ente.....
Referente.....tel.....e-mail.....@.....
3. Servizio.....ente.....
Referente.....tel.....e-mail.....@.....

Tipologia di sostegno economico

FINANZIARIO DIRETTO ☐

FINANZIAMENTO INDIRETTO ☐

ESENZIONE RIDUZIONE PAGAMENTO DI TARIFFE EROGATE DAL COMUNE ☐

AN TICIPAZIONI DI SOMME DOVUTE ALLO STATO O AD ALTRO ENTE ☐

Obiettivi:

.....
.....

Verifica intervento:

.....

PROGRAMMAZIONE EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO

Dal _____

Al _____



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Via Roma n. 23 – 22037 Ponte Lambro (Co) C.F. / P.I. 00601450133 – tel. 031 / 623240
fax on line 031 / 2281740 - www.comune.pontelambro.co.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Posta elettronica: protocollo@comune.pontelambro.co.it
Posta certificata: comune.pontelambro.co@halleycert.it

MESE	Tipologia Intervento	Entità erogazione
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

Operatore di riferimento

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA ASS. SOCIALE

**OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE**

Il sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n° _____

Tel. _____ in qualità di _____

del signor _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n° _____

Tel. _____

CHIEDE

di poter usufruire del servizio di assistenza domiciliare dal giorno al giorno compreso.

Il sottoscritto accetta quindi di versare la quota di compartecipazione così come definita nella tabella allegata al vigente "Regolamento per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali" sulla base dell'ISEE in corso di validità del beneficiario e secondo le modalità indicate.

Accetta altresì, in mancanza di ISEE, di rinunciare alle agevolazioni sulla quota di contribuzione del servizio richiesto e quindi di sostenerne il costo massimo previsto.

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione e sottoscritto per accettazione l'informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003.

Firma

Si allegano:

- copia carta identità
- copia tessera sanitaria
- autocertificazione relativa allo stato di invalidità civile

Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy - DLgs 30 Giugno 2003, n. 196

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa, ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito "Codice"), che le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune di Erba, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza.

Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dal Comune di Ponte Lambro saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1) i dati sono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi attinenti l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ausiliaria ed educativa e servizio di consegna pasti a domicilio realizzato dal personale del Comune di Ponte Lambro.

2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1).

3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1).

Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso porterebbe all'impossibilità di operare nell'interesse dell'utente. A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili:

enti pubblici o privati che abbiano titolo per richiedere l'invio di dati o informazioni (comuni, ASL, ospedali, assistenti sociali, enti di certificazione);

personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di prevenzione o di assistenza;

compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni.

4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti e saranno trattati su supporto cartaceo e/o informatico da incaricati appositamente nominati.

5) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità documentale. In ogni caso l'ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte punto 1).

Per i fini sopra indicato, dovremo anche trattare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui agli articoli 4, comma 1 e 26 del Codice, vale a dire dati relativi allo stato di salute e appartenenza alle categorie protette.

Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti: Comune di Ponte Lambro, sede in Via Roma, 23 – Ponte Lambro (CO) nella figura del responsabile dei servizi sociali.

La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in materia di misure di sicurezza.

Preso atto dell'informativa il/la sottoscritto/a

☐ acconsente/ ☐ non acconsente

al trattamento dei dati personali e sensibili come sopra indicato in quanto funzionali agli scopi per i quali è posto in essere.

data.....

Firma.....



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Via Roma n. 23 – 22037 Ponte Lambro (Co) C.F. / P.I. 00601450133 – tel. 031 / 623240
fax on line 031 / 2281740 - www.comune.pontelambro.co.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Posta elettronica: protocollo@comune.pontelambro.co.it

Posta certificata: comune.pontelambro.co@halleycert.it

All. 2a

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO- SERVIZIO ASS. DOMICILIARE

DATA COMPILAZIONE:

Cognome e Nome _____ Nato a _____ Il _____

professione _____

stato civile: nubile/celibe cgt vedovo/a separato/a

Indirizzo _____ tel _____

Invalità civile SI NO IN CORSO, se si _____ % _____ dal _____

Medico di base _____ Medico specialista _____

patologie e/o condizioni di rischio:

dati referente principale (DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE)

Cognome e Nome _____ Nato a _____ Il _____

Grado di parentela _____

Residente a _____ via/p.zza _____

Dati familiari

n° figli: _____ nome e cognome: _____

n°fratelli: _____ nome e cognome _____

Prestazioni garantite dai familiari o figure di riferimento



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Via Roma n. 23 – 22037 Ponte Lambro (Co) C.F. / P.I. 00601450133 – tel. 031 / 623240
fax on line 031 / 2281740 - www.comune.pontelambro.co.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Posta elettronica: protocollo@comune.pontelambro.co.it
Posta certificata: comune.pontelambro.co@halleycert.it

Badante: NO SI, per n° ore settimanali _____

Agevolazione economica (es. SGATE) _____

Telesoccorso	NO	SI
Centro diurno	NO	SI
Prestazioni sanitarie	NO	SI, quali _____
Prestazioni socio-sanitarie	NO	SI, quali _____
Misure sanitarie	NO	SI, quali _____
Misure socio-sanitarie	NO	SI, quali _____

Il servizio sociale, il care giver e il beneficiario, se in grado, concordano sul seguente piano di intervento:

OBIETTIVI: _____

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE dal _____

GIORNO	ORARIO	COSTO
lunedì	dalle _____ alle _____	
martedì	dalle _____ alle _____	
mercoledì	dalle _____ alle _____	
giovedì	dalle _____ alle _____	
venerdì	dalle _____ alle _____	
sabato	dalle _____ alle _____	
domenica	dalle _____ alle _____	

Segnalazione orari e/o giorni indisponibili in caso di variazione programma

MODALITA' DI PAGAMENTO: ☐ bollettino postale ☐ bonifico ☐ tesoreria

Asa di riferimento (a cura dell'ufficio).....

FIRMA REFERENTE

FIRMA UTENTE

FIRMA ASS.SOCIALE

Allegati:

INFORMATIVA PRIVACY

AUTOCERTIFICAZIONE INVALIDITA' CIVILE

MODULO PRASSI OPERATIVA FIRMATO

Spett.le
Comune di Ponte Lambro
Ufficio Servizi Sociali

**OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE SUSSIDI FINANZIARI PER
PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN SERVIZI RESIDENZIALI**

Il sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n° _____

Tel. _____ e-mail _____@_____

_____ per se stesso

_____ in qualità di _____

Del beneficiario _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n° _____

Tel. _____

CHIEDE

l'erogazione di un contributo economico finalizzato all'integrazione per il pagamento della
retta di ricovero in struttura residenziale per

☐ ADULTI

☐ ANZIANI

☐ DISABILI

A tal fine DICHIARA

- che nell'ultimo decennio non è stato donato o alienato a titolo oneroso a qualsiasi componente del nucleo familiare tenuto all'intervento alcun bene mobile o immobile,

oppure

- che nell'ultimo decennio sono stati donati o alienati a titolo oneroso a componenti del nucleo familiare tenuto all'intervento i seguenti beni mobili o immobili:

Tipo di bene (se mobile o immobile)	Familiare destinatario del bene	Valore o consistenza del bene	Data della donazione o alienazione

- che le proprie entrate economiche mensili sono le seguenti:

Entrate economiche	Euro
Indennità di accompagnamento	
Pensione	
Pensione di invalidità civile	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	
TOTALE ENTRATE	

Firma

Si allegano:

- verbale di invalidità
- attestazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali
- documento di identità del beneficiario

Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy - DLgs 30 Giugno 2003, n. 196

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa, ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito "Codice"), che le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune di Erba, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza.

Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dal Comune di Ponte Lambro saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1) i dati sono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi attinenti l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ausiliaria ed educativa e servizio di consegna pasti a domicilio realizzato dal personale del Comune di Ponte Lambro.

2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1).

3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1).

Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso porterebbe all'impossibilità di operare nell'interesse dell'utente. A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili:

enti pubblici o privati che abbiano titolo per richiedere l'invio di dati o informazioni (comuni, ASL, ospedali, assistenti sociali, enti di certificazione);

personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di prevenzione o di assistenza;

compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni.

4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti e saranno trattati su supporto cartaceo e/o informatico da incaricati appositamente nominati.

5) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità documentale. In ogni caso l'ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte punto 1).

Per i fini sopra indicato, dovremo anche trattare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui agli articoli 4, comma 1 e 26 del Codice, vale a dire dati relativi allo stato di salute e appartenenza alle categorie protette.

Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti: Comune di Ponte Lambro, sede in Via Roma, 23 – Ponte Lambro (CO).

La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in materia di misure di sicurezza.

Preso atto dell'informativa il/la sottoscritto/a
☐ acconsente/ ☐ non acconsente

al trattamento dei dati personali e sensibili come sopra indicato in quanto funzionali agli scopi per i quali è posto in essere.

data.....

Firma.....

ALLEGATO A

TABELLE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA A CARICO DELL'UTENZA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE

FASCIA	VALORE ISEE DI RIFERIMENTO	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
1	Fino a 5.500,00	6%
2	Da 5.500,01 a 6.500,00	10%
3	Da 6.500,01 a 7.500,00	15%
4	Da 7.500,01 a 9.000,00	20%
5	Da 9.000,01 a 10.500,00	25%
6	Da 10.000,01 a 12.000,00	30%
7	Da 12.000,01 a 13.500,00	40%
8	Da 13.500,01 a 15.500,00	50%
9	Da 15.500,01 a 17.500,00	60%
10	Da 17.500,01 a 19.500,00	70%
11	Da 19.500,01 a 22.500,00	80%
12	Da 22.500,01 a 25.500,00	90%
13	Oltre 25.500,01	100%

Per la determinazione della fascia di contribuzione occorre tenere conto anche delle seguenti disposizioni:

- Nel caso in cui l'utente sia titolare di indennità di accompagnamento verrà applicata la percentuale relativa a due fasce successive rispetto a quella di riferimento; tale maggiorazione non sarà applicata qualora l'utente sostenga altri costi documentabili per la propria assistenza (badante, centro diurno, ...).
- Nel caso il valore del patrimonio immobiliare (costituito solo da prima casa di proprietà e relative pertinenze ad esclusione delle categorie A1 – A8 – A9), al netto della detrazione corrispondente (*detrazione patrimonio immobiliare*) sia maggiore al doppio dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) sarà applicata la percentuale di contribuzione corrispondente a due fasce precedenti rispetto a quella di riferimento. Tale disposizione non verrà applicata se il valore Isee supera o è uguale a 30.000,00 € o se il patrimonio mobiliare è superiore a € 8.000,00.

ALLEGATO B

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE BISOGNO SOCIALE

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIALE AI FINI DELLA GRADUATORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN UNITÀ D'OFFERTA RESIDENZIALI (ANZIANI E DISABILI).

All'inizio del nuovo anno di bilancio viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le nuove richieste di contributo vengono distinte per tipologia secondo l'applicazione dei seguenti criteri:

☐ soggetti soli

☐ soggetti con rete familiare esistente, ma fragile, su valutazione del servizio sociale.

(La fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali serd/cps/carcere ecc.).

☐ soggetti con rete familiare abile

Con riferimento alla rete sociale (non utilizzabile a fini ISEE) si prendono in considerazione per tutte le categorie il coniuge, gli ascendenti e i discendenti parenti e affini fino al 2° grado.

Pertanto saranno considerati SOLI gli anziani/disabili senza rete di cui alla definizione precedente. Così come per la definizione della fragilità o meno della rete familiare si considereranno questi parenti e affini.

A fronte della relazione del Servizio Sociale in cui sono dettagliate le condizioni dell'utente e della sua eventuale rete di riferimento, viene assegnato un punteggio sulla base dei criteri sotto riportati:

CRITERI	PUNTI
Soggetto senza famigliari di rete	10
Soggetto con coniuge, genitori e figli*	0
Soggetto con fratelli, nonni	6
Presenza di altro componente invalido o in carico a servizi territoriali specialistici (DSM, SERD, UEPE)	10
TOTALE RETE	
Invalido al 100% con accompagnamento	10
Invalido al 100%	8
Invalido dal 67 al 99%	6
TOTALE INVALIDITA'	
Alloggio con barriere architettoniche esterne	5
Alloggio con barriere architettoniche interne	10
Alloggio Inadeguato: mancante di riscaldamento, servizi igienici interni	10
Alloggio Parzialmente adeguato: mancante di uno solo dei requisiti di cui all'alloggio inadeguato	5
TOTALE SITUAZIONE ABITATIVA	
Carico assistenziale necessario: 24 ore giornaliere	10
Carico assistenziale necessario: continuata di giorno	5
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna non continuata	2
TOTALE CARICO ASSISTENZIALE	
ISEE: da € 0 a € 3.000,00	10
ISEE: da € 3.001,00 a € 6.500,00	8
ISEE: da € 6.501,00 a € 10.000,00	5
ISEE: da € 10.001,00 a € 13.000,00	2
TOTALE SITUAZIONE REDDITUALE	
Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	5
TOTALE URGENZA	
TOTALE COMPLESSIVO	

* ad esclusione dei casi di assenza di rapporti economici ed affettivi documentati
Il totale complessivo definisce la posizione nella graduatoria finale.